

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 110
del 23 maggio 2023

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

La disposizione descrive l'oggetto e le finalità della legge.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche interregionali)

La disposizione detta la disciplina da applicare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche interregionali, in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, comma 1 ter, lettera p).

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Regime delle opere e dei beni)

La disposizione prevede, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche o nei casi di cessazione delle medesime, il passaggio, a titolo gratuito, nella proprietà della Regione delle c.d. "opere bagnate" (dighe, condotte etc) e la possibilità di acquisto delle c.d. "opere asciutte" ad un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo specifici criteri dettati dall' articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Ricognizione delle opere e dei beni)

La disposizione prevede l'onere a carico del concessionario uscente di redigere, prima della scadenza della concessione o negli altri casi di cessazione, un rapporto di fine concessione contenente la ricognizione delle opere e dei beni, descrivendone in modo analitico il contenuto.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Durata delle concessioni)

La disposizione regola la durata delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nel rispetto della normativa statale in materia.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Valutazioni preliminari)

La disposizione, in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, pone a carico della Giunta regionale l'onere di accertare, prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione delle concessioni in oggetto, se sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso delle acque diverso da quello idroelettrico.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Modalità di assegnazione delle concessioni)

La disposizione individua le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione del disposto dell'articolo 12, comma 1 bis, del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Società a capitale misto pubblico e privato)

La disposizione in esame disciplina la specifica ipotesi in cui la Regione intende assegnare una concessione di grande derivazione idroelettrica ad una costituenda società a capitale misto pubblico-privato, in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, comma 1 bis, lettera b).

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Procedimento unico di assegnazione)

La disposizione dispone che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999 l'assegnazione delle concessioni in oggetto avviene mediante un procedimento unico, specificandone i termini di avvio e di conclusione ed i soggetti titolati a partecipare.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Fasi del procedimento unico)

La disposizione declina le varie fasi del procedimento unico di assegnazione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11
(Requisiti di ammissione)

La disposizione specifica i requisiti di ammissione dei soggetti che intendono partecipare alla procedura di assegnazione delle concessioni in oggetto.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Contenuti del bando)

La disposizione specifica i contenuti del bando di assegnazione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13
(Contenuti dell'istanza)

La disposizione individua i contenuti dell'istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14
(Verifica di ammissibilità e di completezza documentale)

La disposizione pone a carico della struttura organizzativa regionale competente l'onere di effettuare una verifica di ammissibilità e completezza documentale delle istanze di partecipazione alla procedura di assegnazione, dettandone le modalità.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15
(Commissione giudicatrice)

La disposizione prevede la costituzione presso la Giunta regionale di una Commissione giudicatrice che dovrà compiere l'istruttoria necessaria a selezionare la migliore proposta progettuale, tramite la predisposizione di una graduatoria finale, specificandone la composizione e le modalità di designazione dei componenti.

Effetti finanziari: La previsione della suddetta Commissione, nel triennio vigente, non comporta oneri a carico del bilancio 2023/2025 considerato che l'attività posta a suo carico verrà espletata in relazione al rinnovo delle concessioni in essere la cui scadenza è fissata per il primo aprile 2029. La spesa, per gli anni successivi al triennio considerato, sarà sostenuta mediante impiego delle risorse autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 16
(Criteri di valutazione)

La disposizione individua i criteri di valutazione che la Commissione giudicatrice deve seguire per selezionare la migliore proposta progettuale.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17
(Consultazioni)

La disposizione disciplina la fase delle consultazioni che la struttura organizzativa regionale competente deve effettuare sul progetto selezionato dalla Commissione giudicatrice come migliore.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art 18
(Conferenza di servizi)

La disposizione pone a carico della struttura organizzativa regionale competente, effettuate le consultazioni, l'onere di convocare una conferenza di servizi, specificando la composizione e le modalità di funzionamento.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19
(Provvedimento unico di concessione)

La disposizione dispone che la struttura organizzativa regionale competente, al termine della conferenza di servizi, adotta la determinazione motivata di conclusione della medesima che assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20
(Obblighi e limitazioni gestionali)

La disposizione individua gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter), lettera g), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21
(Miglioramenti energetici)

La disposizione individua i miglioramenti minimi in termini energetici da raggiungere ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22
(Miglioramento e risanamento ambientale)

La disposizione specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale di cui articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23
(Interventi di compensazione ambientale e territoriale)

La disposizione detta le misure di compensazione ambientale e territoriale da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 24
(Clausole sociali)

La disposizione dispone che nelle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche trovano applicazione le clausole sociali, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera o), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25
(Cessione gratuita di energia)

La disposizione, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, pone a carico dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche l'onere di corrispondere alla Regione annualmente una somma pari a 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione da destinare per il 50 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione.

Effetti finanziari: Le entrate derivanti dalla disposizione in esame sono scorporate dalla componente variabile del canone di cui all'articolo 26. Tale meccanismo comporta una compensazione all'interno delle entrate relative alla componente variabile, peraltro già calcolata e ricompresa nel complesso delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge, come dettagliato all'articolo 26.

Art. 26
(Canoni di concessione)

La disposizione prevede che i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a corrispondere annualmente alla Regione un canone, articolato in una parte fissa e in una variabile, quantificando altresì la componente fissa in 40 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione e dettando specifiche modalità di calcolo della parte variabile, in attuazione dell'articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies del d.lgs. 79/1999 e delle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Effetti finanziari: La disposizione comporta un incremento di entrata rispetto a quella accertata sulla base della normativa regionale vigente.

Di seguito si riporta la sintesi delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo.

Canoni applicati a legislazione vigente (a)	Maggiori entrate derivanti dall'applicazione di canoni quota fissa (b)	Maggiori entrate derivanti dall'applicazione di canoni quota variabile (c)	Incremento stanziamento capitolo di entrata (b+c-a)
1.648.000,00	3.722.282,80	1.256.270,45	3.330.553,25

Art. 27
(Destinazione dei canoni di concessione)

La disposizione individua i soggetti beneficiari degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, prevedendo anche una ripartizione in quote delle maggiori entrate.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28
(Garanzie)

La disposizione disciplina le garanzie che l'assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica, è tenuto a presentare.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29
(Cessazione della concessione)

La disposizione normativa disciplina le ipotesi di cessazione delle concessioni idroelettriche.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30
(Sanzioni amministrative)

La disposizione contiene la disciplina delle sanzioni amministrative che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a pagare in caso di inadempimento agli obblighi di legge.

Invarianza finanziaria: La disposizione non ha effetti sul bilancio 2023-2025 in quanto l'irrogazione di sanzioni amministrative è collegata ad eventuali inadempimenti destinati a verificarsi nel periodo successivo al triennio finanziario considerato.

Art. 31
(Clausola valutativa)

La disposizione contiene la clausola valutativa.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 32
(Disposizioni finanziarie)

Gli effetti delle nuove disposizioni sul bilancio sono stati valutati sulla base delle concessioni esistenti, considerato che non è previsto, nel triennio di riferimento del bilancio medesimo, il rilascio di nuove concessioni; che tutte le concessioni in essere scadono il 1 aprile del 2029 e che, nella fase attuale, non sono in corso procedimenti di decadenza o rinuncia.

Le nuove disposizioni, in particolare, ridefiniscono, in attuazione della normativa statale, la disciplina dei canoni, introducendo una quota fissa pari ad euro 40,00 in relazione alla potenza espressa e una quota di parte variabile in relazione al ricavo generato. Attualmente, invece, è previsto un canone unico pari ad euro 15,50 al kW ai sensi dell'articolo 46 della citata l.r. 5/2006, così come modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)".

Ciò comporta un significativo incremento delle entrate.

Per effettuare i relativi calcoli sono stati utilizzati i dati forniti dal Servizio regionale competente.

La differenza tra la nuova disciplina e quella attuale dà luogo ad una maggiore entrata rispetto allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2023/2025 di seguito illustrata:

Titolo/ Tipologia/	capitolo	denominazione	Incremento stanziamento anno 2024	Incremento stanziamento anno 2025	Nota
Titolo 3/ Tipologia 01	1301030005	PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - CANONI GRANDI DERIVAZIONI ED INDENNIZZI OCCUPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 BIS DELLA L.212/03	3.330.553,25	3.330.553,25	Maggiore entrata iscritta con questa legge ad incremento della quota già stanziata nel bilancio 2023/2025

Ai sensi del comma 2, le nuove disposizioni destinano le entrate al finanziamento di interventi, posti a carico della Regione o dei comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, concernenti prevalentemente il settore energetico e la tutela del territorio e dell'ambiente, secondo le percentuali indicate all'articolo 27, iscrivendo le relative spese a carico delle corrispondenti Missioni e Programmi, come di seguito specificato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamento da iscrivere nel 2024	Stanziamento da iscrivere nel 2025	Nota
Missione 17/ Programma 01 / Titolo 2	CNI		1.665.276,63	1.665.276,63	Stanziamento da iscrivere nel bilancio vigente
Missione 18/ Programma 1 / Titolo 2	CNI		1.498,748,96	1.498,748,96	Stanziamento da iscrivere nel bilancio vigente
Missione 9/ Programma 06 / Titolo 2	CNI		166.527,66	166.527,66	Stanziamento da iscrivere nel bilancio vigente
		TOTALE	3.330.553,25	3.330.553,25	

Il comma 3 rimanda alle leggi di approvazione dei singoli bilanci di previsione l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata e conseguentemente di spesa, in relazione all'effettivo andamento degli introiti derivanti dall'applicazione di questa legge.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Art. 33
(Norme transitorie e finali)

La disposizione detta le disposizioni transitorie e finali.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.